



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 10/03/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 143 Mottola (Ta) - Ampliamento cava di tufi in loc. Casalrotto. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Cavatufi di Laterza Mario & C. snc.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento confermata dal Dirigente dell'ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Comune di MOTTOLA (TA)

Ampliamento della coltivazione mineraria di una cava di tufi

Ditta: CAVATUFI di LATERZA Mario e C. s.n.c. località: "Casalrotto" del Comune di Mottola

L'intervento proposto richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento alla coltivazione di una cava esistente di tufo in loc. Casalrotto del Comune di Mottola su di un'area, individuata in Catasto Terreni al Foglio. 128 p.lle 32 - 159 - 160 -163, al Foglio di mappa 129 p.la 102 e al Foglio 134 p.la 34 avente una superficie complessiva di mq. 84.723.

L'ampliamento viene richiesto al fine di soddisfare le esigenze aziendali e di mercato ed interesserà una superficie totale di 28.152 mq oltre ai mq 10.000 circa già interessati da attività estrattiva.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato prevede la sistemazione ed il recupero dell'area oggetto d'intervento mediante il rimodellamento morfologico del sito, attraverso il riempimento parziale del cavo con il rinterro di inerti non inquinanti e successiva rideposizione di terreno vegetale, nonché mediante la successiva messa a coltura del sito con essenze tipiche della flora locale.

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, rientra in un Bacino di estrazione previsto dal P.R.A.E. adottato dalla Regione Puglia ed in via di approvazione definitiva (BURP n° 50 del 29/3/2001).

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - "HABITAT" - RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto in considerazione della tipologia delle opere ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità

ambientale (art. 16 L.R. 12/4/2001 n° 11).

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 305 del 23/10/2003 per l'intervento di che trattasi è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione d'impatto Ambientale, relativamente al progetto presentato dalla ditta in oggetto che prevede l'ampliamento di coltivazione di una cava di tufi esistente ed il relativo recupero ambientale dell'area d'intervento.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di Tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

La classificazione "D" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore relativo, laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;"

Stante la classificazione "C" e "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono "la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 202 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati, si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientati del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio" devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile ripetibilità"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico, ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed

idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale", - si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree, le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì negli ATE di tipo "C" e "D" che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive negli A.T.E. di tipo "C" e "D" che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A", "B", "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica " per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C", ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza, nella sola "area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato; tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di un'attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo "C" e in parte di tipo "D" non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'istruttoria della pratica di che trattasi nonché all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto. Quanto sopra nel presupposto che trattasi di ampliamento di una cava autorizzata esistente ancorché compresa in un bacino di estrazione individuato dal P.R.A.E. (B.P.P. ovvero Bacino sottoposto a Piano Particolareggiato)

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico-ambientale con

riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento sono posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

Si rappresenta, che l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico

- Sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale

L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata in parte a cava ed in parte a seminativo (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti)

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione, insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa. Si rappresenta che all'esterno dell'area oggetto d'intervento, (ad oltre mt 100 dalle aree oggetto di escavazione) risulta presente un'emergenza paesaggistica di valore archeologico (Mass. Tappeto) individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, Usi civici, vincolo idrogeologico, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche). L'area di intervento è comunque gravata da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue:

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P;

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata da alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dall'intervento (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva

di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle previste opere di recupero del bacino di cava esistente.

Poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "C", l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purché detto ampliamento non interessi direttamente come nel caso in specie, alcun A.T.D.

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva, (e non già a coltivazione ultimata ed a piano di recupero attuato), l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geo-morfologico esistente. Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n° 305 del 23/10/2003 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento della cava esistente di che trattasi.

Al fine comunque di mitigare, soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- L'intervento in progetto non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente le aree ricadenti entro la fascia di mt. 100 dall'emergenza paesaggistica "Masseria Tappeto". Entro la predetta area annessa all'emergenza sopra citata potranno essere effettuate solo ed esclusivamente opere di recupero e ripristino ambientale del bacino di cava attualmente già esistente al fine di ricomporre il preesistente rapporto paesistico-ambientale tra l'emergenza paesaggistica ed il suo intorno diretto. L'ampliamento dell'attuale bacino di cava, ovvero le nuove opere di escavazione, dovranno comunque essere effettuate esclusivamente all'esterno dell'area annessa alla predetta emergenza paesaggistica e gli interventi che comportano l'avanzamento del fronte di cava esistente, potranno essere eseguiti solo ad avvenuto ripristino paesistico-ambientale delle aree, già interessate da escavazione ed ancorchè ricadenti nell'area annessa alla predetta emergenza paesaggistica.

- Per l'asportazione del materiale sterile di copertura non dovrà essere usato esplosivo al fine di non realizzare alcuna grave turbativa alla fauna selvatica comunque presente nell'ambito esteso di riferimento;
- L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di lavorazione dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli nonché anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive, (compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione), di procedere durante la fase di coltivazione anche al contestuale recupero Mia parte retrostante il fronte di cava in avanzamento.
- Le superfici a vista dei cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto di inerbimento ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante la realizzazione di interventi finalizzati ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare, anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che ai fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.
- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti anche al fine di consentire la piantumazione perimetrale all'area d'intervento.
- Gli utensili delle attrezzature impiegate per il taglio della roccia dovranno essere continuamente bagnati in modo che il flusso d'acqua lungo la superficie di taglio possa abbattere le polveri all'origine ed evitarne e/o mitigarne la propagazione
- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere totalmente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.
- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà estendersi anche alle aree già interessate dal bacino di cava esistente, dovrà altresì tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante il riempimento della predetta depressione fino ad ottenere un'altezza media delle pareti non superiore a m. 6 dalla quota di sistemazione del fondo cava. Le pareti della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava

mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento geo-morfologico attualmente presente nel contesto paesaggistico di riferimento . Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà invece avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale ovvero anche mediante un utilizzo agricolo dell'area al fine di rendere la stessa, dal punto di vista vegetazionale e con riferimento anche all'uso del suolo, omogenea all'attuale conformazione paesistica dei luoghi che risultano attualmente caratterizzati dalla diffusa presenza di aree coltivate a seminativo ed in parte arborate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica la verifica della legittimità dell'attività esistente ovvero l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Responsabile dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta CAVATUFI di Laterza Mario e C. s.n.c. di Mottola (TA), l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P allegato 3 punto 3.01, per le motivazioni riportate in narrativa e relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
